

**Edizione di lunedì 27 Dicembre 2021**

## **CASI OPERATIVI**

**Misure Transizione 4.0 e accordo di ristrutturazione dei debiti**  
di **EVOLUTION**

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**Quali società possono effettuare il conferimento a realizzo controllato?**  
di **Ennio Vial**

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**La disciplina dell'imposta sulle assicurazioni – I° parte**  
di **Stefano Rossetti**

## **PENALE TRIBUTARIO**

**L'omessa istituzione delle scritture contabili non integra il reato**  
di **Marco Bargagli**

## **AGEVOLAZIONI**

**Investimenti in beni materiali strumentali 4.0: il requisito dell'interconnessione**  
di **Pamela Siego – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza**

## **GIORNALISMO COSTRUTTIVO**

**Quali saranno i lavori più richiesti in futuro?**  
di **Mariangela Campo - Giornalista, blogger e copywriter freelance**

## CASI OPERATIVI

---

### **Misure Transizione 4.0 e accordo di ristrutturazione dei debiti** di **EVOLUTION**



***L'impresa che ha in corso un accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis L.F. può accedere alle misure del Piano Transizione 4.0 (credito d'imposta investimenti in beni strumentali, credito d'imposta R&S&I&D e credito d'imposta formazione 4.0)?***

Le discipline del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, al comma 1052 dell'articolo 1 L. 178/2020, e credito d'imposta R&S&I&D, al comma 199 dell'articolo 1 L. 160/2019, presentano la medesima causa di esclusione soggettiva dall'agevolazione: non risultano ammissibili alle agevolazioni sopra citate le imprese sottoposte a procedure non finalizzate alla continuazione dell'attività aziendale.

In particolare i crediti d'imposta investimenti e R&S&I&D sono preclusi alle imprese assoggettate a procedure avente finalità liquidatoria dell'attività aziendale quali ad esempio:

[\*\*CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...\*\*](#)



## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***Quali società possono effettuare il conferimento a realizzo controllato?***

di **Ennio Vial**



Come noto, l'[articolo 177, commi 2 e 2 bis, Tuir](#) prevedono **due distinte casistiche di conferimento a realizzo controllato**: l'una volta a far acquisire alla **holding** una **partecipazione di controllo**, l'altra volta a consentire la **creazione di una holding con un unico socio** attraverso il conferimento di una partecipazione qualificata.

Una questione su cui gli operatori dibattono attiene alla **tipologia societaria che può essere coinvolta in dette operazioni**.

L'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione 43/E/2017](#), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del comma 2, ossia del **conferimento che consente l'acquisizione del controllo** da parte della conferitaria, **sia la conferita che la conferitaria devono essere società di capitali**.

**Si tratta di una tesi che non possiamo accettare in relazione alla conferitaria**, in quanto la norma non prevede una simile restrizione.

Diverso è il discorso per la **conferita**, dove il legislatore, ponendo il requisito dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1](#)), ossia della **maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria**, di fatto **esclude le società di persone in quanto prive di assemblea**.

Per quanto concerne la **conferitaria**, potremmo assecondare la tesi della esclusione delle società di persone, ma solo per le **società semplici** e le **società commerciali in contabilità semplificata** in quanto in questi casi **non è possibile monitorare l'incremento del patrimonio netto** chiesto dalla norma per determinare il computo della plusvalenza.

Se passiamo ad esaminare il [comma 2 bis](#), tuttavia, le regole sono diverse.

Sulla **conferitaria** non possiamo che confermare le tesi esposte in precedenza. **Non vi sono**

**motivi per negare il regime fiscale alle holding snc e sas in contabilità ordinaria.** Per certo, invece, si deve ritenere che l'ambito applicativo, con riferimento alla **conferita**, sia più ampio, atteso che il comma 2 bis fa riferimento alla nozione di **partecipazione qualificata**.

La norma, infatti, richiede che le **partecipazioni conferite** rappresentino, *“complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni”*.

Il riferimento ai **diritti di voto**, pertanto, non è l'unico criterio valutabile, essendoci anche quello della partecipazione al patrimonio. Tale circostanza ha ad esempio permesso di ritenere astrattamente applicabile la previsione anche al **conferimento della nuda proprietà priva di diritto di voto** ([risposta ad istanza di interpello n. 238 del 13.04.2021](#)).

Seguendo il ragionamento, si dovrebbe quindi ritenere conferibile anche la partecipazione in una **società di persone** dove, ovviamente, **non possono essere esercitati i diritti di voto in assemblea**, ma dove si può valutare una **partecipazione al capitale**.

## IMPOSTE INDIRETTE

---

### ***La disciplina dell'imposta sulle assicurazioni – I° parte***

di **Stefano Rossetti**



L'imposta sulle assicurazioni, disciplinata dalla L. 1216/1961, è un tributo che grava sui **premi corrisposti dai contraenti nell'ambito di un contratto assicurativo**.

Tale tributo colpisce la capacità contributiva che il contraente esprime **all'atto della corresponsione del premio alla compagnia assicurativa**; infatti, il presupposto impositivo è rappresentato dal **pagamento del premio** sul quale viene applicata l'imposta calcolata secondo le aliquote previste dall'[allegato A alla L. 1216/1961](#).

I **soggetti passivi** dell'imposta sulle assicurazioni sono le **compagnie assicurative**, le quali sono soggette agli **obblighi di denuncia e versamento** dell'imposta ai sensi [dell'articolo 9 L. 1216/1961](#).

Oltre alle compagnie nazionali, rientrano nel perimetro soggettivo di applicazione dell'imposta anche le compagnie estere **sia che operino in Italia in regime di stabilimento sia in regime di libera prestazione di servizi**.

Sotto il **profilo oggettivo**, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, L. 1216/1961](#), i contratti assicurativi che rientrano nell'ambito applicativo dell'imposta sono quelli relativi:

- alle assicurazioni riguardanti **beni immobili o beni mobili** in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio dello stato italiano;
- le assicurazioni riguardanti **veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia**;
- le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti ad un **viaggio o ad una vacanza**, quando sono stipulate nel territorio dello stato italiano;
- le assicurazioni riguardanti **le merci trasportate da o verso l'Italia**, quando sono stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio dello stato

- italiano e sempreché per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero;
- le **assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate ai precedenti punti**, quando il contraente ha nel territorio dello stato italiano il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;
  - le **assicurazioni sulla vita**, quando il contraente ha nel territorio dello stato italiano il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate.

La norma, dunque, individua i contratti assicurativi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta e per ciascuno di essi prevede un particolare criterio di **territorialità** (aspetto che analizzeremo nella seconda parte del presente contributo).

Per espressa previsione normativa, invece, **non rientrano nell'ambito dell'imposta sulle assicurazioni**:

- i **contratti assicurativi compresi nell'allegato C** ([articolo 1, comma 4, L. 1216/1961](#));
- le **assicurazioni espressamente escluse da leggi speciali** ([articolo 1, comma 4, L. 1216/1961](#));
- le **assicurazioni concernenti attività o enti per i quali le imposte sono dovute in abbonamento** ([articolo 1, comma 2, L. 1216/1961](#));

Per ciò che attiene alla **determinazione della base imponibile**, ai sensi del [comma 2 dell'articolo 4 L. 1216/1961](#), **l'imposta si applica sul premio previsto contrattualmente comprensivo di tutti gli oneri accessori**. Dalla base imponibile così liquidata **non è possibile operare alcuna deduzione**, ad eccezione delle somme che eventualmente devono venire refuse dal contraente alla compagnia assicurativa a titolo di imposta sulle assicurazioni.

Per ciò che concerne le assicurazioni mutue, invece, **l'imponibile è costituito dalle somme che, sotto qualsiasi denominazione, sono versate dai contraenti alla mutua, eccezione fatta per l'imposta sulle assicurazioni che viene rifiuta dal contraente**. Non costituiscono imponibile i conferimenti effettuati per la costituzione di fondi di garanzia previsti dall'[articolo 2548 cod. civ.](#)

La determinazione dell'imposta avviene applicando alla base imponibile, come sopra determinata, le aliquote d'imposta nella misura prevista dall'[allegato A L. 1261/1961](#).

In relazione ai premi incassati e assoggettati all'imposta, le compagnie assicurative, nazionali e non, devono, per ogni esercizio, **istituire un registro su cui devono essere annotati i premi incassati**.

I premi oggetti di registrazione sono quelli incassati sia in Italia sia all'estero, anche per il tramite di agenti e incaricati.

Per ogni premio riscosso deve essere indicato:

- **l'agenzia o l'ufficio presso il quale la partita figura iscritta, o il nome e cognome del rappresentante o dell'incaricato speciale per le partite non iscritte in alcuna agenzia od ufficio;**
- **il numero o i numeri della polizza**, certificato od appendice cui la partita si riferisce;
- **la data della polizza**, quando i numeri non siano sufficienti per identificarla;
- **il mese o i mesi di scadenza delle rate di premio arretrate**, correnti od anticipate che, rispetto a ciascuna polizza continuativa, sono successive alla prima. Quando il mese non è dell'anno in corso deve essere indicato anche l'anno;
- **il periodo di tempo a cui si riferisce l'incasso per le polizze in abbonamento**, rispetto alle quali il pagamento dei premi viene regolato con conti periodici;
- **il mese in cui è stato effettuato il pagamento dal contraente. Quando il mese non è dell'anno in corso deve essere indicato anche l'anno;**
- **l'importo incassato per premio e accessori;**
- **l'importo riscosso a titolo di rivalsa dell'imposta.**

Per quanto concerne le tempistiche delle registrazioni, l'[articolo 5, comma 4, L. 1216/1961](#), dispone che **le annotazioni devono essere effettuate entro il secondo mese successivo al trimestre in cui il contraente ha eseguito il pagamento**, distinguendole per ogni agenzia, ufficio od incaricato speciale e per periodi di tempo per ciascuno dei quali gli agenti od altri incaricati rendono i propri conti all'assicuratore, senza necessità di seguire l'ordine rigoroso di successione di detti periodi di tempo.

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***L'omessa istituzione delle scritture contabili non integra il reato***

di **Marco Bargagli**



Tra i **poteri riservati al Fisco nel corso di una verifica fiscale** rientrano quelli di **acquisizione della contabilità del soggetto passivo**, tenuto conto che la disponibilità di un idoneo set documentale consente agli organi dell'Amministrazione finanziaria di **ricostruire la reale capacità contributiva del contribuente ispezionato**.

Per espressa disposizione normativa ([articolo 52 D.P.R. 633/1972](#)):

- gli impiegati dell'Amministrazione finanziaria, **muniti di ordine di accesso o foglio di servizio**, possono accedere **all'interno dei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali**, nonché in quelli utilizzati dagli **enti non commerciali** e da quelli che godono dei benefici previsti dalla Legge (D.Lgs. 460/1997), per **procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche** e ad ogni altra **rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni**;
- i **libri, i registri, le scritture ed i documenti** di cui viene **rifiutata l'esibizione**, non possono essere **presi in considerazione a favore del contribuente** ai fini dell'accertamento in sede **amministrativa e contenziosa**;
- per **rifiuto di esibizione** si intendono anche la **dichiarazione di non possedere** i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi all'ispezione.

Ciò detto, giova ricordare che l'[articolo 14 D.P.R. 600/1973](#) prevede l'istituzione delle scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati.

A titolo esemplificativo, al momento dell'accesso saranno richiesti i libri, registri scritture e documenti la cui **tenuta e conservazione è obbligatoria in base alle disposizioni normative**, come di seguito indicato:

- **libro giornale** e il **libro degli inventari**;
- **registri Iva** delle vendite e degli acquisti;



- **scritture ausiliarie di magazzino;**
- **registro dei cespiti ammortizzabili;**
- **bilancio d'esercizio** e relativi allegati;
- **dichiarazione dei redditi.**

Qualora il contribuente non esibisca ai verificatori le **prescritte scritture contabili obbligatorie**, in quanto distrutte o occultate, si rendono applicabili specifiche **sanzioni penali tributarie** ([ex articolo 10 D.Lgs. 74/2000](#)).

La norma incriminatrice, rubricata "**occultamento o distruzione di documenti contabili**"), prevede che, salvo che il **fatto costituisca più grave reato**, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, **al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, ovvero di **consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione**, in modo da **non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari**.

A questo punto, occorre domandarci se la **semplice "omessa istituzione della contabilità"** possa **integrare il reato in rassegna**, valutando attentamente il **dolo specifico** richiesto dalla norma.

Infatti, come noto, la **condotta delittuosa** posta in essere ha il precipuo scopo **di ostacolare l'accertamento tributario**.

Sullo specifico tema la **suprema Corte di cassazione**, sezione 3<sup>a</sup> Penale, con la **sentenza n. 39350/2021** datata **08.09.2021** ha tracciato gli elementi distintivi del reato *de quo*.

Nel corso del giudizio di merito, con **particolare riferimento all'elemento soggettivo**, il giudice – soprattutto in ordine alla **mancata presentazione delle dichiarazioni annuali** – ha affermato come fosse "*del tutto evidente che l'occultamento delle fatture e degli altri documenti contabili aveva come unico scopo quello di ostacolare la ricostruzione degli elementi positivi di reddito da sottoporre a tassazione*".

Anche la giurisprudenza di legittimità in tema di reati tributari ha affermato che **l'accertamento del dolo specifico** richiesto per la sussistenza del delitto di cui all'[articolo 10 D.Lgs. 74/2000](#) presuppone la **prova della produzione di reddito e del volume di affari** che può desumersi, anche in base a norme di comune esperienza, dal fatto che il soggetto agente sia **titolare di un'attività commerciale**.

Coerentemente con il dettato normativo, la **condotta punibile** consiste nella **distruzione o nell'occultamento totale o parziale delle scritture contabili**.

Sul punto, gli Ermellini hanno precisato che:

- la **distruzione configura un reato istantaneo** che si realizza al momento dell'eliminazione della documentazione, la quale può consistere nella eliminazione del

supporto cartaceo, ovvero mediante **cancellature o abrasioni**;

- **l'occultamento** consiste invece nella **temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione** da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il **nascondimento materiale del documento**.

Quindi, nell'occultamento viene a realizzarsi il comportamento di colui che **nasconde materialmente**, in tutto o in parte, **le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione** in modo da **non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari**.

In definitiva **l'occultamento, a differenza della distruzione**, dà luogo ad un **reato permanente** perché l'obbligo di esibizione perdura finché è consentito il controllo fiscale, con la conseguenza che la condotta antiggiuridica si **protrae nel tempo a discrezione del reo** il quale, a **differenza della distruzione**, ha il potere di far **cessare l'occultamento esibendo i documenti**.

La suprema Corte di cassazione, con un **orientamento più risalente** nel tempo, aveva dapprima affermato che la condotta idonea ad integrare il reato previsto dall'[articolo 10 D.Lgs. 74/2000](#) non **sarebbe solamente quella volta alla evasione delle imposte dirette o sul valore aggiunto** consistente nell'occultare o distruggere le scritture contabili ma anche la condotta di chi, con il medesimo fine, si limiti ad **omettere la tenuta della documentazione contabile**.

In tale ipotesi, infatti, si realizza la semplice **difficoltà di ricostruzione del volume degli affari e dei redditi derivante dall'omessa istituzione delle scritture contabili**.

Più di recente gli Ermellini hanno espresso un altro orientamento, in base al quale la condotta del reato richiede un **comportamento attivo e commissivo di distruzione o occultamento dei documenti contabili**, la cui **istituzione e tenuta è obbligatoria per Legge**.

Tutto ciò premesso, nel caso esaminato dai giudici di piazza Cavour, la **prova della sussistenza del dolo di evasione** è stata desunta, in modo logico, dal fatto che **l'evidente finalità del meccanismo fraudolento di cui il contribuente era partecipe**, compreso l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili e dei documenti fiscali, era quello di **impedire la ricostruzione degli effettivi redditi e del volume d'affari dell'impresa**, allo scopo di **occultare il complesso meccanismo strumentale all'evasione fiscale**, realizzando così il **dolo di evasione** richiesto per la configurabilità del reato.

## AGEVOLAZIONI

### ***Investimenti in beni materiali strumentali 4.0: il requisito dell'interconnessione***

di Pamela Siego – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

Master di specializzazione

## L'ORGANIZZAZIONE DIGITALE DELLO STUDIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La [circolare AdE 9/E/2021](#) ha per oggetto il “**Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi** – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti” e **chiarisce** diversi punti critici sollevati dalla “trasformazione” del beneficio, da maggiorazione del costo rilevante agli effetti delle quote di ammortamento deducibili dal reddito d'impresa, in **forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione** e senza limiti di fruizione.

La suddetta circolare è impostata a domande e risposte su vari **ambiti**: soggetti interessati; investimenti; ambito temporale; determinazione dell'agevolazione; utilizzo; cumulo con altre agevolazioni; rideterminazione dell'agevolazione e documentazione.

Il passaggio al credito d'imposta è stato introdotto dall'[articolo 1, commi da 184 a 197, L. 160/2019](#) (Legge di bilancio 2020). Tale normativa è applicabile agli **investimenti in beni materiali strumentali 4.0 effettuati fino al 15.11.2020** e riconosce un credito d'imposta pari a:

- **40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;**
- **20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.**

Tale credito è utilizzabile in compensazione nel modello F24 in cinque quote annuali di pari importo a partire dall'anno successivo all'interconnessione.

**Per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o 30.06.2022 (con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021), viene applicato l'articolo 1, commi da 1051 a 1063, L. 178/2020.** La misura del credito d'imposta è stata modificata e risulta pari a:

- **50% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;**
- **30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;**

- **10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.**

**Per gli investimenti effettuati dall'01.01.2022 al 31.12.2022 o 30.06.2023** (con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022), **tali percentuali scendono** al 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro e al 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Il credito è **utilizzabile in compensazione nel modello F24 in tre quote annuali** di pari importo a partire dall'anno dell'interconnessione.

Sotto il profilo soggettivo, il credito d'imposta è riservato alle imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato. **Gli esercenti arti e professioni sono esclusi, per espressa previsione di legge**, dal beneficio del credito d'imposta per investimenti in beni 4.0. Sono altresì escluse le imprese con **procedura concorsuale in atto** e quelle destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001](#).

Sotto il **profilo oggettivo**, i beni materiali strumentali per poter accedere al beneficio fiscale devono rientrare negli elenchi individuati all'interno dell'[Allegato A L. 232/2016](#) e devono essere **interconnessi**.

Il requisito dell'interconnessione deve essere verificato e attestato attraverso una **perizia tecnica asseverata** nel caso in cui il valore del bene sia superiore a 300.000,00 euro.

Secondo quanto previsto dall'[Allegato A L. 232/2016](#), i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da **sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti devono necessariamente possedere cinque caratteristiche obbligatorie** nonché almeno **due su tre delle ulteriori caratteristiche previste dalla normativa**.

I **cinque requisiti obbligatori** sono individuati dalla [circolare 4/E/2017](#) e sono i seguenti:

1. controllo per mezzo di CNC e/o PLC;
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, come già indicato, i **suddetti beni devono essere dotati di almeno due tra i seguenti ulteriori requisiti per renderli integrabili a sistemi cyberfisici**:

- sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;

- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo.

L'Agenzia delle Entrate, nella [circolare 9/E/2021](#), ha confermato che è possibile l'**interconnessione tardiva** richiamando anche la [risposta all'interpello n. 394 del 08.06.2021](#).

L'interconnessione può intervenire anche in un **anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento** e di entrata in funzione del bene e **l'agevolazione non viene meno purché le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0**, siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permangano per tutto il periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d'imposta in oggetto.

Nella **circolare** in oggetto viene inoltre chiarito che, per gli investimenti effettuati mediante **contratti di locazione finanziaria** anche in beni **4.0**, il **credito d'imposta viene determinato considerando il costo sostenuto dal locatore** per l'acquisto dei beni e non il prezzo di riscatto.

## GIORNALISMO COSTRUTTIVO

---

### ***Quali saranno i lavori più richiesti in futuro?***

di **Mariangela Campo** - Giornalista, blogger e copywriter freelance

#### Quali saranno i lavori più richiesti in futuro?

Ci sono diversi studi in merito che indicano alcuni orientamenti generali, malgrado la consapevolezza che il mercato del lavoro sia instabile, soprattutto alla luce di quanto accaduto nel mondo in seguito alla pandemia.

Di questi trend, il primo è senza dubbio l'importanza delle **lauree STEM**, acronimo di *Science, Technology, Engineering, Mathematics*, cioè lo studio delle scienze esatte, Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica.

Le lauree STEM hanno un rapporto molto stretto con il mercato del lavoro, tanto che in tempi non sospetti, parlo del 2009, l'allora presidente USA Barack Obama disse che il successo americano sarebbe dipeso dall'educazione degli studenti, specialmente in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica.

Attraverso l'educazione STEM, considerata strumento chiave in termini di prosperità economica e competitività degli stati, secondo Obama si crea la leadership riguardo a ricerca, scoperta e innovazione.

Purtroppo in Italia, ancora oggi, ci sono troppi giovani che si iscrivono alle facoltà universitarie senza avere un'adeguata informazione al riguardo e, dato su cui riflettere, senza conoscere le vere esigenze del mercato del lavoro.

Gli altri trend che influenzano il mondo del lavoro odierno e degli anni a venire, quindi anche i lavori più richiesti in futuro, sono la continua evoluzione tecnologica, con la **digitalizzazione** di tutti gli aspetti della vita a farla da padrona, e lo sviluppo della cosiddetta **"economia verde"**.

Dagli studi più recenti in materia, comunque, non si evidenziano grosse differenze tra le professioni più richieste in Italia e quelle richieste in Europa e negli Stati Uniti.

Tutte hanno a che fare con:

- la tecnologia;
- l'istruzione;
- la formazione;
- la comunicazione;

- i servizi di cura e assistenza alle persone.

Una professione molto richiesta negli Stati Uniti e negli stati del nord Europa, ma che in Italia non è ancora diffusa, è quella di **Funzionario per l'uguaglianza, la diversità e l'inclusione sul posto di lavoro**.

Si tratta di una funzione molto importante: diminuire le discriminazioni a tutti i livelli sul luogo di lavoro, raggiungere la parità di accesso a tutti i servizi e promuovere best practice verso i gruppi di minoranze.

Agli studi sulle professioni del futuro, si affiancano quelle sulle competenze più ricercate dal mercato del lavoro negli anni a venire.

È interessante notare come **le competenze più ricercate** siano quelle creative: in particolare, si cercano persone con una spiccata **"Intelligenza emotiva"**, ovvero la capacità di riconoscere, usare, capire e gestire le nostre emozioni in qualsiasi ambito lavorativo.

Seguono **l'Intelligenza creativa**, la capacità "la capacità di unire elementi preesistenti in combinazioni nuove, che siano utili" (POINCARÉ, 1906) e **l'Intelligenza sociale**, cioè la capacità di entrare in relazione con gli altri in modo efficiente e costruttivo o anche la capacità di agire in modo appropriato in situazioni che implicino degli scambi relazionali.

Insomma, se da una parte il mercato del lavoro ci chiede un'educazione di tipo STEM, proprio perché l'economia del ventunesimo secolo si basa sul capitale umano formato in questi settori, che sono in crescita costante, dall'altro richiede competenze del tutto trasversali a questo genere di istruzione, che hanno a che fare con la creatività e l'empatia.

Se vuoi approfondire la lettura di quali sono, nel dettaglio, le nuove professioni e le nuove competenze del futuro, ecco il link al [mio articolo dedicato](#).

Qui, invece, il [link all'approfondimento](#) su quali sono, nel dettaglio, le lauree STEM.

Ti aspetto nei commenti per osservazioni, idee e critiche.

Buona lettura!

